

# Trovarisposte

I nostri esperti

**I COMMERCIALISTI**  
Alessandro Testa  
Riccardo Trezzi

dell'Ordine dei commercialisti  
ed esperti contabili di Bergamo

**IL NOTAIO**  
Nicoletta Morelli

del Consiglio notarile di Bergamo

**I CONSULENTI DEL LAVORO**  
Barbara Assolari  
Barbara Salvi  
Elisabetta Sporchia  
del Centro studi  
Consulenti del lavoro di Bergamo

**Per le tue domande:**  
compila il coupon e invialo via fax allo **035/386.217**  
manda una email a: **trovarisposte@eco.bg.it**  
oppure clicca sull'apposita finestra sul nostro sito  
specifica chiaramente se vuoi mantenere l'anonimato

## Il rebus crediti d'imposta sui nuovi beni strumentali

In vigore già da 8 mesi, la normativa su questo tipo di investimenti continua a creare alle imprese diverse difficoltà d'interpretazione



Continua ad essere problematico per le Pmi il calcolo del credito d'imposta sugli investimenti in buoni strumentali di nuova fabbricazione

MARCO CONTI

Pur in vigore già da oltre otto mesi, la normativa riguardante i crediti d'imposta per gli investimenti in beni strumentali di nuova fabbricazione continua a creare non poche difficoltà d'interpretazione per molte imprese, tanto da costringere l'Agenzia delle Entrate a emanare nei giorni scorsi una nuova circolare di 30 pagine per chiarire.

In sintesi, il credito d'imposta può essere utilizzato da imprese residenti, enti non commerciali, in relazione alle attività commerciali esercitate, e le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, esclusivamente in compensazione di versamenti dovuti e per investimenti fatti in nuovi beni strumentali realizzati dal 25 giugno 2014 al 30 giugno 2015. Per beni strumentali (nuovi) s'intendono tutti quelli contenuti nella divisione 28 «Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature Nca (non classificabili altrimenti ndr)» della tabella Ateco 2007. La tabella comprende oltre 40 codici

di attività diverse, visionabili sul sito dell'Istat ([www.istat.it](http://www.istat.it)). Il credito d'imposta è riconosciuto per investimenti d'importo unitario pari ad almeno 10 mila euro, e calcolato sul 15% della parte delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei 5 periodi d'imposta precedenti, con la possibilità di escludere dalla media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore. L'importo minimo di 10 mila euro, invece, deve essere verificato in relazione a ciascun progetto di investimento, inserendo nelle spese anche gli oneri di diretta imputazione, come i costi di trasporto e montaggio.

Al credito d'imposta, specificano le Entrate, non si applicano né il limite di 250 mila euro, previsto per i crediti d'imposta agevolativi, né il limite generale di compensabilità di 700 mila euro previsto per crediti e contributi. Il credito, scrive l'Agenzia Entrate, va ripartito in tre quote annuali di pari importo, da utilizzare a computo di versamenti da effettuare con il mo-

La rubrica

### Come inviare i quesiti agli esperti

**Due le strade per presentare le vostre domande agli esperti della rubrica Trovarisposte: commercialisti, notai e consulenti del lavoro. Potete compilare il coupon che trovate nella seconda pagina e inviarlo via fax allo 035.386217 oppure consegnarlo alla sede de L'Eco di Bergamo in viale Papa Giovanni XXIII, 118 in città. Altrimenti è possibile inviare una mail all'indirizzo trovarisposte@eco.bg.it che trovate anche sul sito [www.ecodibergamo.it](http://www.ecodibergamo.it) cliccando sull'apposito banner Trovarisposte. Indicate a quale professionista è rivolto il quesito, le vostre generalità e, nel caso vogliate mantenere l'anonimato, specificatelo in modo chiaro nella richiesta.**

dello F24, e può essere utilizzato a partire dal primo gennaio del secondo periodo di imposta successivo a quello dell'investimento.

Ad esempio, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, nel caso di investimenti effettuati nel 2014, la prima quota del credito potrà essere utilizzata a partire dal 1° gennaio 2016; la seconda a partire dal 1° gennaio 2017, la terza dal 1° gennaio 2018. Se una quota annuale (o parte di essa) non può essere utilizzata per motivi di incapienza, la stessa potrà però essere fruita in compensazione già nel successivo periodo d'imposta.

Il credito d'imposta viene revocato se i beni oggetto dell'investimento agevolato non sono mantenuti nell'impresa almeno fino alla fine del periodo d'imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l'acquisto. Per non perdere il beneficio, il bene oggetto di investimento va inoltre mantenuto in strutture produttive situate in Italia fino al termine previsto per gli accertamenti. ■

### Commercialisti

RISPOSTA N. 347

#### Casa ristrutturata le agevolazioni divise a metà?

*Siamo marito e moglie comproprietari di un immobile disposto su due piani di 200 metri quadrati complessivi (100 a piano) catastalmente individuato da un unico numero mappale. L'immobile è in disuso da anni, fortemente danneggiato (dal tetto ci sono infiltrazioni d'acqua che stanno danneggiando la struttura interna). Intendiamo effettuare un intervento drastico di ristrutturazione edilizia, restauro, risanamento con parziale ampliamento mediante recupero del sottotetto, rendendolo abitabile, con conseguente aumento della volumetria. Al termine dei lavori, intendiamo arrivare alla realizzazione di due appartamenti distinti anche catastalmente con due numeri mappali distinti, uno intestato solo a me e uno intestato solo a mia moglie. Possiamo sia io che mia moglie avere diritto all'agevolazione fiscale per ristrutturazioni edilizie nella misura del 50% per l'importo di 96 mila euro riuscendo a fare tutti i lavori entro il 31/12/2015, avendo un rimborso fiscale di 48 mila euro spalmato su dieci anni? Infatti al termine dei lavori ci saranno due unità immobiliari distinte anche catastalmente: oppure il rimborso è uno solo da dividere al 50% tra me e mia moglie (e in quel caso potremmo recuperare complessivamente 48 mila euro)?*

— LETTERA FIRMATA

Il Decreto Legge 83/2012 ha innalzato al 50% la misura della detrazione e a 96 mila euro l'importo massimo di spesa ammessa al beneficio. La Legge di Stabilità ha poi prorogato al 31.12.2015 tale agevolazione. L'agevolazione spetta ai proprietari degli immobili e ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi che ne sostengono effettivamente le spese, a condizione

che siano a loro intestati bonifici e fatture. Si ricorda che l'agevolazione spetta per unità immobiliare e non per soggetto. Pertanto sarà possibile beneficiare sia della detrazione nel limite del 50% di 96 mila euro per la moglie sia del 50% nel limite di 96 mila euro per il marito solo se, prima dell'inizio dei lavori, si è già in presenza di due distinte unità immobiliari già divise catastalmente.

RISPOSTA N. 348

#### Quale contratto per un affitto di un anno?

*Dovrei affittare un appartamento ad una persona che, per motivi di lavoro, deve trasferirsi a Bergamo per un anno (assunzione a tempo determinato). Che tipo di contratto dovrei fare e che tasse dovrei pagare? Ho un reddito annuo di 25 mila euro e l'appartamento da affittare è l'unica casa di mia proprietà.*

— LETTERA FIRMATA

Per le locazioni brevi di immobili ad uso abitativo per particolari esigenze delle parti (come nel caso di specie per motivi di lavoro), è previsto un tipo di contratto denominato «Contratto di locazione di natura transitoria» ai sensi dell'art. 5, comma 1, Legge del 9 dicembre 1998 numero 431, la cui durata può variare da un minimo di un mese ad un massimo di 18 mesi. Per tale tipologia di contratto, essendo l'immobile da affittare ubicato in un capoluogo di provincia (Bergamo), l'importo del canone deve essere «concordato» e cioè determinato sulla base di quanto stabilito dall'Accordo territoriale attualmente in vigore per il Comune di Bergamo. Per quanto riguarda l'aspetto fiscale, nel caso di specie, è certamente più conveniente, rispetto alla tassazione ordinaria, optare per la cedolare secca che prevede la tassazione del canone di locazione con aliquota del 21%.



Notaio

RISPOSTA N. 349

Come risalire  
a «tesoretti»  
a me sconosciuti

*Mi rivolgo a lei, dopo una lettera anonima, mi sono dovuta ricredere della fiducia riposta nei confronti di mio marito. Mio marito svolge diversi viaggi in Thailandia e ha investito molti soldi versando bonifici ad una persona del luogo per attività commerciali. Ora mi sorge una domanda. Se un domani dovessi rimanere vedova, come potrei risalire a tesoretti o a conti bancari nazionali o internazionali a me segreti? Cosa dovrò fare e a chi mi potrò rivolgere per tutelare la mia posizione?*

— LETTERA FIRMATA

Qualora suo marito venisse a mancare, in qualità di erede legittima potrà incaricare un professionista di sua fiducia di predisporre la dichiarazione di successione riguardante il patrimonio del defunto, dichiarazione cha ha un valore unicamente fiscale. Altra questione è la possibilità di ricostruire il patrimonio eventuale di suo marito all'estero. Potrà, richiedendone copia alle Banche nelle quali suo marito intratteneva un rapporto di conto corrente, risalire alle movimentazioni bancarie verso altri conti correnti o soggetti terzi, ed eventualmente potrà richiedere agli istituti bancari esteri se suo marito avesse rapporti in essere presso loro filiali. Eventuali ulteriori e più approfondite ricerche potranno essere valutate solo in quel momento.

RISPOSTA N. 350

Società familiare  
cosa fare se non c'è  
più condivisione

*Mi trovo in una situazione molto spiacevole e vorrei sentire anche un altro parere rispetto a quello del professionista che mi sta seguendo. Ho un negozio insieme alla moglie di mio fratello. Siamo intestate al 50% con amministrazione a rotazione. Ora è il suo turno ma sta compiendo atti che non condivido e che – ma non ne ho la certezza – temo possano danneggiare la nostra società. Visti i rapporti delicatissimi e familiari, potrei chiederle di rivedere lo statuto e il funzionamento della società, prima che sia troppo tardi, magari dividendo le competenze e le spettanze? Io sarei anche pronta a dar vita a due distinte società: cosa mi consiglia? Se andassi nei guai per un atto da lei compiuto, in quale modo potrei tutelarli?*

— LETTERA FIRMATA

Da quanto scrive, mi sembra di capire che la gestione del negozio è affidata ad una società nella quale lei e sua cognata siete titolari

TROVA INCENTIVI


Formazione lavoratori stranieri  
in arrivo incentivi alle imprese

Italia Lavoro, in accordo con il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - direzione generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione, ha pubblicato l'Avviso pubblico «La Mobilità Internazionale del Lavoro» per l'erogazione di contributi finalizzati a sostenere la formazione linguistica e professionale di cittadini stranieri. L'avviso, ha l'obiettivo di facilitare l'inserimento socio-lavorativo di cittadini stranieri residenti nei Paesi di origine, che hanno acquisito un titolo di prelazione ai sensi dell'art. 23 del Testo Unico in materia di Immigrazione, iscritti nella lista dei lavoratori pubblicata su «Cliclavoro» e titolari di un rapporto di lavoro attivo in Italia della durata di almeno 6 mesi al momento della domanda di contributo. Gli incentivi saranno concessi per realizzare attività di formazione per l'aggiornamento e rafforzamento delle cono-

scenze di lingua italiana già acquisite nel Paese di origine, oppure per attività di qualificazione professionale mirate alla definizione del profilo del lavoratore. Potranno richiedere il contributo le aziende con sede legale in Italia costituite da almeno 12 mesi e i soggetti autorizzati e/o accreditati allo svolgimento dell'attività di somministrazione di lavoro. Per ogni lavoratore il contributo fissato corrisponde a 750 euro per attività di aggiornamento linguistico e di qualificazione professionale, e di un ulteriore contributo di 100 euro per sostenere l'esame di certificazione linguistica. Le risorse complessive stanziare ammontano a 160 mila euro. La domanda di contributo potrà essere presentata a partire dal 05/03/15 e fino al 31/12/2015 salvo esaurimento risorse. Maggiori informazioni sul sito [www.italia-lavoro.it](http://www.italia-lavoro.it), alla sezione «bandi». ■

Sara Fusini

consulente politiche del lavoro



*e la banca non mi concede il mutuo con l'attuale contratto a termine, così vorrei dimettermi e cogliere la nuova opportunità lavorativa; devo comunque effettuare il periodo di preavviso?*

— LETTERA FIRMATA

Nel contratto a tempo determinato non è previsto l'istituto del preavviso (con eccezione dei dirigenti). In base al dettato dell'art. 2219 del codice civile, il recesso anticipato dal contratto a termine – sia da parte del datore di lavoro che del lavoratore – è consentito solo in presenza della cosiddetta giusta causa, ossia di un fatto di gravità tale da non consentire la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto di lavoro. Pertanto il soggetto che recede prima del termine, non per giusta causa è tenuto a risarcire la controparte. La giurisprudenza consolidata pone in carico

alla parte che recede dal contratto, non per giusta causa, il risarcimento del danno alla controparte, danno che solitamente viene determinato in via equitativa solo dal giudice. Come prima cosa, Le suggerisco di verificare se nel contratto che ha sottoscritto in fase di assunzione sono state previste della clausole particolari in caso di recesso anticipato. Qualora lo stesso non disciplini nulla e rimandi semplicemente alla normativa contrattuale applicata in azienda verifichi quanto disciplinato dal contratto collettivo a Lei applicato. Effettuate le verifiche sopra indicate, si ritiene non consigliabile intraprendere una causa per la determinazione economica del danno; sarebbe auspicabile effettuare un colloquio con il proprio attuale datore di lavoro o con chi da esso delegato.

L'esito dell'incontro potrebbe consentire di accordare una risoluzione consensuale del rapporto senza nessun aggravio o con un accordo economico vantaggioso per entrambe le parti. Talvolta queste situazioni potrebbero anche comportare, qualora Lei fosse ovviamente interessato, la volontà del datore di lavoro a trasformare il rapporto a tempo indeterminato.

RISPOSTA N. 353

Caso di invalidità  
e diversamente  
abili: le affinità

*Un mio dipendente è stato a lungo malato e ora la commissione Asl ha riconosciuto un grado di invalidità pari al 65%. La mia azienda occupa 18 dipendenti e mi trovo nella condizione di assumere un lavoratore diversamente abile: secondo voi posso ricorrere al dipendente in questione?*

— LETTERA FIRMATA

Innanzitutto dobbiamo ricordare che la L. 68/1999 recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili», con l'art. 1 lettera a), riconosce le disposizioni in esame ai lavoratori affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% accertata dalle competenti commissioni Asl, mentre con la lettera b) si riferisce a persone invalide del lavoro, con grado di invalidità superiore al 33% accertato dall'Istituto Nazionale per gli Infortuni sul Lavoro. Per il quesito del lettore, non rientrando nelle casistiche sopra evidenziate, dobbiamo riferirci al successivo art. 4 comma 4 e al DPR n. 333 del 10 ottobre 2000, dove rileviamo, all'art. 3 comma 2, dove rileviamo che un lavoratore divenuto inabile allo svolgimento delle proprie mansioni in costanza di rapporto di lavoro, può essere computato nella quota di riserva solo se ha subito una riduzione della capacità lavorativa superiore al 60%. Consigliamo pertanto al lettore di comunicare al Centro per l'Impiego dei lavoratori diversamente abili il fatto avvenuto in azienda, al fine di richiederne il riconoscimento nella quota di riserva.

Consulenti  
del lavoro

RISPOSTA N. 351

Aprire la palestra  
Si può con società  
a capitale 1 euro?

*Vorrei aprire una palestra – sono un giovane personal trainer – e alcuni mi consigliano l'associazione sportiva dilettantistica, altri la srl, altri mi consigliano di tenere la partita iva. Inizio a non capire più nulla. Inoltre, siccome ho 30 anni, e ho sentito parlare di società con capitale 1 euro, lei crede che si possa fare? Vorrei raccogliere le idee prima di scegliere il professionista a cui rivolgermi*

— LETTERA FIRMATA

RISPOSTA N. 352

Periodo preavviso  
anche col tempo  
determinato?

*Sono un impiegato tecnico assunto con contratto a tempo determinato di 10 mesi presso un'azienda chimica. Il mio contratto a termine scade il 31.05.2015, qualche giorno fa mi ha contattato un'azienda alla quale avevo inviato il mio curriculum per propormi un'assunzione a tempo indeterminato per una posizione lavorativa di particolare interesse. Sono in procinto di sposarmi*

@Trova  
Risposte

Il tuo quesito

Rubrica (barra la casella corrispondente all'argomento della tua domanda)

☐ Commercialista

☐ Notaio

☐ Consulente del lavoro

Dati del lettore

Nome

Cognome

Indirizzo

Città

Tel.

E-mail

Firma

☐ Se desideri mantenere l'anonimato in caso di pubblicazione del tuo quesito barra la casella qui accanto.

Informative privacy. Ti informiamo che i dati forniti verranno utilizzati per dare corso alla richiesta del servizio, e verranno trattati con metodo manuale e informatizzato, da incaricati del Titolare. I dati saranno comunicati ai consulenti esterni, che li tratteranno per poter elaborare il parere richiesto. Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile dare corso al servizio. Puoi esercitare i diritti dell'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003, scrivendo al Titolare del trattamento L'eco di Bergamo, società editrice S.E.S.A.A.B. spa - Viale Papa Giovanni XXIII, 118 - 24121 Bergamo. Responsabile del trattamento è il Direttore Responsabile Giorgio Gandola.

I pareri degli esperti hanno lo scopo di fornire informazioni di carattere generale. L'elaborazione dei quesiti, per quanto curata con scrupolosa attenzione, non può comportare responsabilità da parte degli esperti e/o dell'Editore per errori o inesattezze. L'elaborazione dei quesiti non sostituisce la consulenza personale del professionista di fiducia.

L'ECO DI BERGAMO